

Alessandro Albicini

## CESSIONI DI QUOTE DI SOCIETÀ PERSONALI

*Viene esaminata la tematica afferente il trasferimento di quote di società di persone, che svolgono attività commerciale, avuto particolare riguardo alla sua formalizzazione, nonché alla sua validità giuridica*

In via preliminare si ricorda che l'impianto normativo cui riferire la normativa applicabile alla società in nome collettivo (art. 2291 cod. civ.) e alla società in accomandita semplice (art. 2313 cod. civ.) deve essere desunto da quello previsto in materia di società semplice, in forza delle relative norme di richiamo (v. art. 2293 e 2315 cod. civ.).

### Forma dell'atto di cessione

Si pone preliminarmente il problema di accertare quale sia la forma giuridicamente corretta per la predisposizione dell'atto di trasferimento in oggetto.

In linea puramente teorica è possibile affermare che la cessione possa perfezionarsi anche verbalmente senza l'adozione di una forma specifica, atteso che essa non è annoverata all'art. 1350 tra gli atti da porre in essere obbligatoriamente previa utilizzazione dell'atto pubblico o della scrittura privata.

Purtuttavia, sotto un profilo pratico, è in ogni caso opportuno formalizzare il passaggio delle quote adottando almeno la forma della scrittura privata, essendo peraltro quest'ultimo atto idoneo a supportare documentalmente l'iscrizione dei cessionari delle quote nel libro soci, qualora esso venga istituito.

Sul punto in argomento soccorre la Suprema Corte (Cass. n. 5761 del 31 ottobre 1981) che si è pronunciata nella fattispecie specifica di una cessione di quota di società di persone irregolare avente ad oggetto i diritti derivanti da un preliminare di acquisto di un immobile. In questa ipotesi la Corte di Cassazione ha affermato che il negozio traslativo concretandosi in «una modificazione soggettiva della partecipazione al conferimento, risultante dallo scritto deve perciò risultare ugualmente da atto scritto».

Ciò premesso si suggerisce cautelativamente di provvedere in ogni caso alla stesura del contratto in alternativa tra la scrittura privata, autenticata o non e l'atto pubblico.

Nella fattispecie trattata il Supremo Collegio enuncia l'obbligatorietà dell'atto scritto per il negozio di trasferimento, in quanto quest'ultimo risulta modificativo del conferimento, stipulato a suo tempo, per iscritto.

Pertanto se la quota comprende beni la cui natura rende necessaria ai fini della sua validità giuridica la forma scritta *ad substantiam* per il contratto sociale, anche il negozio di cessione dovrà essere formalizzato per iscritto.

La forma giuridica con cui predisporre l'atto di trasferimento determina distinte modalità ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

Infatti, se l'atto è redatto con la scrittura privata non autenticata, dovrà essere assolta la relativa imposta *solo in caso d'uso* e nella misura fissa di L. 50.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 — Tariffa — Parte II, «Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso», allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Al contrario nel caso in cui il contratto venga predisposto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo atto sconterà l'imposta sempre in misura fissa, ma sarà necessario assolvere inderogabilmente la formalità della registrazione entro 20 giorni dalla relativa stipula (vedi art. 11 — Tariffa — Parte I, «Atti soggetti a registrazione in termine fisso», allegato al D.P.R. n. 131/1986).

#### **Manifestazione del consenso degli altri soci per la validità della cessione delle quote di società in accomandita semplice**

Il negozio traslativo della quota comporta la modificazione del contratto sociale, richiedendo nel contempo il consenso di tutti gli altri soci, fatta salva la possibilità da parte dello statuto di prevedere sul punto condizioni diverse (vedi art. 2252 cod. civ.).

In particolare l'art. 2322 cod. civ., per quel che riguarda le società in accomandita semplice stabilisce che: «La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale».

Ne deriva che il trapasso della quota nelle ipotesi dianzi indicate è in ogni caso subordinato rispettivamente all'unanimità dei consensi dei soci e all'approvazione da parte degli altri soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale, salvo che l'atto costitutivo stabilisca diversa prescrizione in materia, potendo per esempio escludere qualunque tipo di consenso da parte degli altri soci (vedi sul punto: Cass. 10 febbraio 1971 n. 340 in Giust. civ., 1971, I, 706).

Il gradimento manifestato dagli altri soci relativamente all'atto di trasferimento non incide sul perfezionamento e sulla validità del contratto di cessione, operando come una mera condizione legale per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società (vedi Cass. 10 aprile 1979 n. 2055; Cass. 15 novembre 1977 n. 4966 in Giur. it. 1978, I, 1, 778).

In adesione a quanto espresso da autorevole giurisprudenza (vedi Cass. 26 maggio 1971 n. 1560 in Giust. civ. 1971, I, 987), atteso che non è previsto dalla legge l'obbligo di comunicare per iscritto ai soci l'intenzione di trasferire le quote sociali e la relativa manifestazione del consenso da parte di questi ultimi, «l'interpellanza degli altri soci e la dichiarazione di consenso da parte di questi, possono essere espresse in modo formale, *in forma verbale o tacita*».

Quindi l'approvazione dei soci può essere desunta dalla loro mancata opposizione all'atto di trasferimento, entro limiti di tempo ritenuti ragionevoli.